

## **TI\_GERICHTE 80.2014.150 vom 28. Mai 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-05-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2014.150](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2014.150)

FR: TI\_GERICHTE 80.2014.150 du 28 mai 2014

IT: TI\_GERICHTE 80.2014.150 del 28 maggio 2014

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Come già ricordato nella precedente sentenza di questa Corte (CDT n. 80.2011.86 del 16 agosto 2012), l'art. 4 a cpv. 1 LIP prevede due distinte fattispecie di liquidazione parziale diretta: · la prima si verifica se la società ha acquistato “i propri diritti di partecipazione... in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo”; · la seconda si verifica invece quando “l'acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell'art. 659 del Codice delle obbligazioni” (seconda frase). Nella decisione annullata con la sentenza del 2012, l'Ufficio di tassazione aveva ritenuto applicabile la seconda frase dell'art. 4a cpv. 1 LIP, cioè la fattispecie fondata sulla presunzione assoluta di liquidazione parziale fiscale, dipendente dal superamento dei limiti previsti dal diritto commerciale. Come già ricordato, tuttavia, questa Camera ha stabilito che questa fattispecie non fosse applicabile nel caso concreto, per il fatto che il suo campo d'applicazione non si estendeva al caso dell'acquisto di proprie quote di partecipazione da parte di una GmbH del diritto \_\_\_\_\_ . La sentenza del 16 agosto 2012 ha tuttavia rinviato gli atti all'Ufficio di tassazione, perché valutasse l'eventuale adempimento della fattispecie prevista dalla prima frase dell'art. 4a cpv.1 LIP, nel cui campo d'applicazione rientra anche il caso dell'acquisto di quote di partecipazione ad una Sagl.

#### **E. 1.2**

Con la decisione impugnata, l'Ufficio di tassazione ha esaminato la fattispecie alla luce dei criteri indicati dalla sentenza di questa Corte, alla quale fa esplicito riferimento. Non si comprende pertanto la censura dei ricorrenti, secondo cui la decisione dell'autorità fiscale non si sarebbe attenuta alla sentenza di rinvio. In effetti, le argomentazioni contenute nella decisione di rinvio vincolano l'autorità inferiore, in virtù di un principio affermato in diverse disposizioni legali ed applicabile anche se non codificato. Addirittura, se all'autorità superiore dovesse essere interposto un ricorso contro la nuova decisione dell'autorità inferiore, essa stessa dovrebbe conformarsi alle indicazioni contenute nella propria decisione di rinvio (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale del 6 ottobre 2005, n. 1P.21/2005 e 1P.23/2005, consid. 3.1; DTF 122 I 250 consid. 2; 117 V 237 consid. 2a ; 112 Ia 353 consid. 3c/bb ; 94 I 384 consid. 389; inoltre Weissenberger/Hirzel , in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG-Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 a edizione, Zurigo 2016, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1268; Grisel , *Traité de droit administratif*, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 869 ; Rhinow/Krähenmann , *Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung*, Ergänzungsband, Basilea 1990, n. 42.IV, p. 131). La decisione impugnata ha seguito le indicazioni di questa Camera, che aveva sì riconosciuto che dal contratto di acquisto delle quote non risultava alcuna decisione né l'intenzione di procedere ad una riduzione del capitale sociale; la sentenza aveva però anche sottolineato che non è solo la vera e propria procedura di riduzione di capitale a condurre ad

un prelevamento di capitale definitivo, ma che la nozione di riduzione del capitale dell'art. 4a cpv. 1 LIP non deve infatti essere interpretata in modo strettamente civilistico, ma deve conformarsi alla nozione fiscale di liquidazione parziale. In tale nozione rientra pertanto ogni estinzione di diritti di partecipazione che comporta economicamente un prelevamento definitivo di capitale proprio, cioè un impoverimento definitivo della società (cfr. la sentenza citata, consid. 4.2).

### **E. 1.3**

In questo contesto, i ricorrenti lamentano anche una “ reformatio in pejus ” per rapporto alla precedente decisione, per il fatto che il reddito stabilito dall'UT nella nuova decisione è superiore a quello fissato con la prima decisione impugnata dell'11.5.2011, secondo cui l'UT aveva stabilito l'importo di “altri redditi della sostanza mobiliare” in fr. 1'853'624.-. Ora, contrariamente a quanto pretendono gli insorgenti, per effetto della decisione di rinvio di questa Corte, l'UT non era vincolato ad un reddito massimo corrispondente a quello accertato con la precedente decisione, poi annullata. Non risulta pertanto esservi stata alcuna reformatio in pejus . In effetti, come già sancito dall'Alta Corte, è possibile parlare di reformatio in pejus unicamente nel caso l'autorità cui si rimprovera la violazione del diritto di essere sentiti sia stata chiamata, essa stessa, a decidere in merito al gravame; non invece quando, come nel caso in discussione, tale autorità si limiti a disporre un rinvio degli atti ad un'istanza inferiore, senza che da ciò si possa dedurre con certezza un peggioramento della posizione giuridica del ricorrente (sentenza 2C\_163/2010 del 12.12.2010 consid. 8.2.2 con riferimenti). D'altronde, gli stessi ricorrenti erano al corrente (v. allegato 10 al ricorso e punto 4.2. del medesimo) di un possibile peggioramento della loro situazione fiscale per rapporto alla prima decisione di tassazione. Di tale situazione erano peraltro stati informati anche da parte della Divisione delle contribuzioni.

### **E. 2.1**

Nel diritto fiscale svizzero vige la “teoria dell'accrescimento del patrimonio” (“ Reinvermögenszugangstheorie ”), secondo cui, sulla base della clausola generale di cui all'art. 16 cpv. 1 LIFD così come del catalogo non esaustivo di cui agli art. 17-23 LIFD, sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Una riserva vale invece per gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 3 LIFD). L'accrescimento del patrimonio, così come inteso all'art. 16 LIFD, consiste in un aumento netto (cfr. sentenza TF 2C\_342/2016 del 23.12.2016, consid. 2.2.1.). Un bene economico è imponibile in virtù della clausola generale di cui agli art. 16 cpv. 1 LIFD e 7 cpv. 1 LAID se, secondo la teoria dell'accrescimento del patrimonio netto, rientra nell'insieme dei beni economici che affluiscono al contribuente durante un periodo determinato e di cui può disporre, senza diminuire il suo patrimonio, per soddisfare i suoi bisogni personali e coprire le spese personali dell'economia domestica, e non rientra nei redditi esaustivamente enunciati agli art. 24 LIFD e 7 cpv. 4 LAID (sentenza TF 2C\_152/2015 del 31.7.2015, consid. 4.1.; sentenza TF 2C\_733/2013 del 19.6.2014 consid. 2 e 2.1.). Nel diritto cantonale ticinese, l'articolo 15 cpv. 1 e 3 corrisponde sostanzialmente all'art. 16 cpv. 1 e 3 LIFD. L'unica differenza apprezzabile è data dal fatto che l'art. 15 cpv.

### **E. 2.2**

Il Tribunale federale, in merito all'esenzione degli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata, sottolinea come questa rappresenti un'eccezione in contrasto con il sistema, se si tiene conto del principio di capacità contributiva (art. 127 cpv.

2 Cost.) e del principio dell'accrescimento patrimoniale che ne deriva. Sebbene si tratti di un'eccezione voluta dal legislatore, nel contesto di un'imposta generale sul reddito le eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo (p. es. sentenza TF 2C\_618/2014 e 2C\_619/2014 del 3.4.2015 consid. 5.1 con riferimenti; v. anche RtiD II 2016, p. 578 ss.).

### **E. 2.3**

Come accennato, il diritto tributario svizzero esenta dall'imposta sul reddito gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 3 LIFD; art. 15 cpv. 3 prima frase LT). Per l'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, è invece imponibile, quale reddito della sostanza mobiliare, fra l'altro, l'eccedenza di liquidazione in caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4 a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21). L'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1 bis LIP). L'art. 19 cpv. 1 lett. c LT, per l'imposta cantonale, ha lo stesso tenore dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD. Per l'art. 4 a cpv. 1 LIP, nella sua versione in vigore nel periodo fiscale determinante, la società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo deve l'imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione. Quest'imposizione si applica anche quando l'acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell'articolo 659 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). L'art.

### **E. 2.4**

La restituzione delle quote societarie alla società è un esempio di liquidazione (parziale) diretta. Si parla di restituzione delle quote societarie, quando la società acquista i suoi stessi diritti di partecipazione. Con la restituzione dei diritti di partecipazione (acquisto degli stessi da parte della società emittente) la società – in linea di principio – si impoverisce, poiché perde parte della sua sostanza. Si tratta quindi di una liquidazione diretta e perciò è imponibile il reddito della sostanza corrispondente all'eccedenza di liquidazione, cioè nella misura della differenza fra il ricavo della vendita e la quota del capitale versato (principio dell'apporto di capitale modificato [“ modifiziertes Kapitaleinlageprinzip ”]). È imponibile un'eccedenza di liquidazione quando la società ha acquisito i propri diritti di partecipazione a seguito di una riduzione del capitale societario, oppure in vista di compiere una tale riduzione. Dal punto di vista del venditore dei diritti di partecipazione non è importante che questi abbia partecipato alla decisione di riduzione del capitale. Diversamente si deve decidere quando l'acquisto dei propri diritti di partecipazione da parte della società non viene fatto nell'intento di diminuire il proprio capitale, ma per esempio con lo scopo di una stabilizzazione della quotazione. Se le azioni vengono, entro un determinato lasso di tempo, rimesse in circolazione, ciò non comporta un prelievo dei mezzi della società e neppure una liquidazione parziale della società ( Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 3 a ed., Zurigo 2016, art. 20 LIFD n. 128 – 138; Oberson/Merlino , Le traitement fiscal du rachat par une société de ses propres actions, in: Journée 1999 de droit bancaire e financier, 5 (1999), p. 77 ss.). Nel caso in cui le azioni vengano rivendute da parte della società in un determinato lasso di tempo (“Toleranzfrist”) , l'azionista non viene imposto per l'eccedenza di liquidazione ( Locher , Kommentar zum DGB, Basilea 2001, n. 104 ad art. 20 LIFD).

## **E. 2.5**

Diversamente da quanto si verifica nell'ambito del diritto azionario, a livello fiscale la nozione di acquisto (con riferimento ai diritti di partecipazione), ai sensi dell'art. 4 a LIP, deve essere interpretata tenendo conto dell'obiettivo di imporre un possibile impoverimento della società causato dall'acquisto dei propri diritti di partecipazione: unicamente nel caso in cui la società con l'acquisto dei propri diritti di partecipazione si impoverisce in maniera effettiva e definitiva, sussiste una liquidazione parziale diretta ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 LIP ( Von Ah , in: Zweifel /Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2 a ediz., n. 17a ad art. 4a LIP, p. 260). Una riduzione di capitale ai sensi dell'art. 4a LIP consiste nell'annientamento dei diritti di partecipazione, il quale provoca dal punto di vista economico un prelevamento definitivo del capitale proprio, e quindi un definitivo impoverimento della società ( Von Ah , op. cit., n. 31 ad art. 4a LIP, p. 269). 3.

## **E. 3**

LT, che esenta gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata, riserva le disposizioni concernenti l'imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139).

### **E. 3.1**

Nella precedente decisione di questa Camera in merito alla fattispecie è stato chiaramente indicato alle autorità di tassazione di voler procedere ad ulteriori atti di accertamento "(...) per escludere che, con l'acquisto delle proprie quote, la società sia stata impoverita in modo definitivo, si giustifica pertanto la verifica dell'evoluzione dei conti della società, dal momento dell'acquisto delle proprie quote di partecipazione" (inc. CDT 80.2011.86, consid. 4.2.).

### **E. 3.2**

Nella decisione impugnata l'Autorità fiscale ha ritenuto che la vendita delle quote di partecipazione dalla contribuente alla società \_\_\_\_\_ di cui era socia abbia fatto scattare immediatamente l'imponibilità delle stesse, indipendentemente da ogni altra considerazione, così come confermato dalla prassi e dalla giurisprudenza relativa all'imposta preventiva.

#### **E. 3.3.1**

Si tratta quindi di comprendere la nozione di impoverimento definitivo della società.

#### **E. 3.3.2**

In una sentenza emanata in ambito di imposta preventiva (DTF 136 II 33), l'Alta Corte ha ricordato come sino alla riforma dell'imposizione delle imprese del 1997, l'acquisto dei propri diritti di partecipazione era considerato come una liquidazione parziale soggetta ad imposta preventiva, quando veniva effettuato in vista di una riduzione di capitale oppure procurava un impoverimento della società (distribuzione delle riserve, compresi gli utili non distribuiti) al di là del valore nominale dei titoli. Per ovviare alle difficoltà probatorie esistenti nei casi di liquidazioni parziali mascherate (cioè quelle caratterizzate dal fatto che la società rinuncia a ridurre il capitale risultante dal bilancio in misura corrispondente all'acquisto delle quote), la prassi aveva introdotto un lasso di tempo di detenzione: l'Amministrazione federale delle contribuzioni trattava l'acquisto dei propri diritti di partecipazione come una liquidazione parziale dal punto di vista dell'imposta preventiva quando questi (ossia i diritti di partecipazione) non venivano nuovamente alienati almeno al

valore di acquisto nel lasso di tempo di un anno. Nel 1995 questo periodo si è allungato a due anni ( DTF 136 II 33 consid. 2.1). Nell'ambito della riforma delle imprese del 1997, il legislatore ha poi introdotto l'art. 4a LIP (DTF 136 II 33 consid. 2.2.1.; citata anche in RDAF 2010 II p. 485).

### **E. 3.3.3**

L'Obergericht (Corte d'appello) del Cantone Sciaffusa, in una sentenza del 14.8.1998 (ABSH 1998 p. 166, citata anche in Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea 2001, n. 105 ad art. 20 LIFD, p. 489,) si è confrontato con un caso che vedeva coinvolta una GmbH di diritto \_\_\_\_\_ [corrispondente in diritto svizzero ad una Sagl] ed un socio con domicilio fiscale in Svizzera, concludendo che i requisiti di una liquidazione parziale fossero adempiuti, con conseguente imposizione presso il venditore (ex socio della GmbH). L'azionista aveva acquistato dalla società \_\_\_\_\_ un immobile commerciale. Per la somma di 1'200'000.- marchi \_\_\_\_\_ (all'epoca quasi 1 milione di franchi svizzeri) gli era stato conferito un diritto di scambio, il quale gli permetteva, invece che procedere al pagamento del prezzo di vendita dell'immobile, di trasferire alla società \_\_\_\_\_ i suoi diritti di partecipazione per un valore nominale di 40'000.- marchi \_\_\_\_\_. Tale diritto era stato subito esercitato da parte del socio. La società \_\_\_\_\_ non aveva più rivenduto ad altri tali diritti di partecipazione. Il contribuente, per aver rivenduto alla società i suoi diritti di partecipazione, era stato imposto per un reddito della sostanza di 1'160'000.- marchi \_\_\_\_\_ (pari all'epoca a fr. 974'400.-). Il Tribunale sciaffusano ha precisato come nei redditi rientrassero parimenti i dividendi e le partecipazioni agli utili provenienti dai diritti di partecipazione in una società con sede in Germania (una GmbH \_\_\_\_\_). Imponibili non erano solamente i dividendi ordinari e straordinari, ma anche le distribuzioni ricorrenti o uniche di utile o delle riserve, tra le quali anche le distribuzioni derivanti da liquidazioni totali o parziali. La Corte ha ricordato come l'acquisto di proprie azioni da parte di una società comporta una sua liquidazione parziale. Secondo costante giurisprudenza sussiste liquidazione parziale quando una società, nell'ottica di una riduzione del suo capitale, riacquista le proprie quote societarie corrispondendo il prezzo di acquisto agli azionisti uscenti, oppure quando la società non rivende le proprie quote, che ha acquistato non allo scopo di ridurre il proprio capitale, entro il termine di un anno almeno al prezzo di acquisto ( "[...] mindestens zum Einstandspreis wieder veräussert [...] "). Sempre nella citata sentenza veniva precisato come il fondamento di una tale prassi risiedeva nel fatto che l'acquisto delle proprie azioni (o quote sociali) da parte della società ad un prezzo superiore al valore nominale riduce le riserve della società e costituisce una distribuzione (mascherata) di utile all'azionista. Ha poi aggiunto che, in un sistema fiscale che prevede che le distribuzioni correnti di utile provenienti da diritti di partecipazione siano imposte come reddito della sostanza, appare coerente imporre presso l'azionista parimenti la quota del risultato di una liquidazione totale o parziale, nella misura in cui supera il valore nominale della quota di capitale. Il concetto di liquidazione non deve pertanto essere inteso in senso civilistico, ma in senso fiscale ed economico. La Corte ha poi escluso che una liquidazione parziale possa concernere solo le società anonime, anche se si tratta della maggior parte dei casi. Sono infatti imponibili come reddito in modo indifferenziato tutte le prestazioni valutabili in denaro relative a diritti di partecipazione. Motivo per cui nulla osta ad applicare la prassi della liquidazione anche alla GmbH (società a garanzia limitata). La Corte cantonale ha anche definito irrilevante il fatto, addotto dal ricorrente, che il diritto \_\_\_\_\_ ammetta il riacquisto delle proprie quote da parte della GmbH e che non preveda alcun termine entro cui le stesse devono essere rivendute, argomentando che le

prestazioni fatte dalla società al ricorrente devono essere qualificate secondo il diritto svizzero. Nel caso in esame, la società \_\_\_\_\_ non aveva proceduto alla rivendita delle proprie sociali, vendute dal ricorrente, nel lasso di tempo di due anni. Il Tribunale ha perciò imposto il contribuente sulla differenza tra il valore nominale delle azioni rivendute alla società – pari a 40'000.- marchi \_\_\_\_\_ – ed il valore dell'immobile di 1'200'000.- marchi \_\_\_\_\_. Il reddito corrispondeva all'importo di fr. 974'000.- (pari all'epoca a 1'160'000.- marchi \_\_\_\_\_).

#### **E. 3.4**

Si può pertanto concludere, per la presente fattispecie, che vi è impoverimento della società definitivo nel caso in cui le quote riacquistate da parte della società [non allo scopo di ridurre il proprio capitale] non sono state rivendute almeno al prezzo di acquisto.

#### **E. 4**

a cpv. 2 LIP dispone quindi che gli stessi principi si applichino per analogia se la società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell'articolo 659 non riduce successivamente il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei anni.

#### **E. 4.1**

Nella precedente decisione di questa Camera (inc. CDT \_\_\_\_\_) veniva stabilito il rinvio degli atti all'UT per verificare – nel caso in concreto – se non fossero adempiuti i presupposti per l'assoggettamento all'imposta, previsti dalla prima frase dell'art. 4a cpv. 1 LIP. In particolare veniva indicato, al consid. 4.2.: (...) È vero tuttavia che non è solo la vera e propria procedura di riduzione di capitale a condurre ad un prelevamento di capitale definitivo. La nozione di riduzione del capitale dell'art. 4a cpv. 1 LIP non deve infatti essere interpretata in modo strettamente civilistico, ma deve conformarsi alla nozione fiscale di liquidazione parziale. In tale nozione rientra pertanto ogni estinzione di diritti di partecipazione che comporta economicamente un prelevamento definitivo di capitale proprio, cioè un impoverimento definitivo della società.

#### **E. 4.2**

L'UT ha pertanto richiesto, sulla base della precedente sentenza di questa Camera relativa a questa fattispecie, di voler produrre – tra le altre cose – anche i bilanci 2006 e 2007 (e fino alla liquidazione della Holding) della società \_\_\_\_\_, nonché i contratti di vendita delle quote sociali conclusi il 28.11.2007 ed il 15.6.2009. I contribuenti hanno sostenuto che non era per loro possibile presentare i documenti indicati, in quanto, dopo aver venduto le loro quote societarie, non avevano più alcun diritto di procurarsi gli stessi dalla società. Senonché – in sede di osservazioni al ricorso – l'UT, consultando il sito “ elektronische Bundesanzeiger ” ha reperito i bilanci relativi ai periodi 2006 e 2007. Il fisco ritiene che – con l'operazione di riacquisto delle quote sociali – la società \_\_\_\_\_ si sia definitivamente impoverita, fino al fallimento.

#### **E. 4.3**

I ricorrenti censurano d'acchito la produzione – da parte dell'UT – unicamente in questa sede dei bilanci della \_\_\_\_\_. Essi lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti. Ritengono che unicamente in sede di osservazioni l'UT si sia confrontato fattivamente con la questione dell'impoverimento della società, producendo tali bilanci. Tuttavia va precisato come i ricorrenti, dopo aver visionato le osservazioni presentate

dall'UT si siano attivati presso la \_\_\_\_\_, che a suo tempo era consulente dell'acquirente \_\_\_\_\_, producendo, con scritto 22.10.2014 il bilancio della Holding per il 2007 come anche un "Gewinn- und Verlustrechnung" per l'anno 2007.

#### **E. 4.4**

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa). L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

#### **E. 4.5**

Secondo l'art. 142 cpv. 3 LIFD (per il diritto cantonale, art. 228 LT), se il parere di un'autorità sul ricorso del contribuente contiene nuovi fatti o nuovi aspetti, la commissione invita il contribuente a pronunciarsi anche a tale riguardo. Il capoverso 4 dell'art. 142 LIFD precisa che, nell'esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso ha le medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione. Secondo l'art. 143 cpv. 1 LIFD (per il diritto cantonale, art. 230 LT), la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

#### **E. 4.6**

La procedura di ricorso è essenzialmente contraddistinta dall'applicazione della massima inquisitoria: ciò significa, come nelle procedure di tassazione e di reclamo, che gli accertamenti necessari a stabilire in maniera precisa e completa i fatti pertinenti sono in principio condotti d'ufficio. Il dovere di accertamento dell'autorità trova tuttavia i suoi limiti nell'obbligo di collaborazione delle parti. Nella misura in cui le parti devono sopportare l'onere della prova, spetta loro apportare le prove inerenti i fatti che giustificano le loro conclusioni (cfr. ad esempio sentenze TF 2C\_66/2014 consid. 3 e 4 del 5.11.2014; sentenza TF 2C\_214/2014 del 7.8.2014).

#### **E. 4.7**

Nella misura in cui l'autorità di ricorso dispone di un pieno potere cognitivo, le allegazioni dei fatti e dei mezzi di prova nuovi sono di principio ricevibili (Casanova, in: Yersin/Noel [a cura di], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, n. 13 ad art. 142 LIFD; DTF 131 II 548; sentenza TF 2A.442/2001 consid. 2.2.).

#### **E. 4.8**

Ne consegue pertanto come i bilanci presentati in questa sede da parte dell'UT e riguardanti la \_\_\_\_\_ siano ammissibili. D'altronde, gli stessi ricorrenti hanno prodotto il bilancio relativo al 2007 con scritto integrativo del 22.10.2014 a questa Camera. Nella prospettiva del principio della buona fede, solleva semmai qualche perplessità la condotta processuale degli insorgenti, che, durante la procedura successiva al rinvio degli atti da parte di questa Corte, hanno continuato a sostenere di non essere in grado di produrre i documenti contabili richiesti, salvo poi presentarli dopo che l'autorità di tassazione li aveva reperiti da una fonte pubblica tedesca.

### **E. 5.1**

Si tratta quindi di comprendere – sulla base dei bilanci agli atti – se, a seguito dell'acquisizione delle proprie quote di partecipazione, la \_\_\_\_\_ si sia “impoverita”, nel senso di un prelievo definitivo di capitale.

### **E. 5.2**

Il fisco, come già ricordato in narrativa, ha tratto le seguenti conclusioni dai bilanci della holding \_\_\_\_\_: “(...) dai dati di bilancio al 31.12.2007, risp. al 31.12.2006 della società allegati, da noi reperiti nel sito federale “elektronische Bundesanzeiger”, risulta che nell'anno 2007 la società \_\_\_\_\_ ha registrato una perdita d'esercizio di EUR 12'425'421. Sempre dalla sola evoluzione patrimoniale presumiamo che tale perdita sia dovuta principalmente a due fattori: 1) La svalutazione della partecipazione nella \_\_\_\_\_ per EUR 8'163'000.- 2) La perdita di ca. EUR 5 Mio (\*) sulla vendita di parte delle azioni proprie. (\*) non avendo a disposizione né il conto economico dell'anno 2007, né i contratti di vendita, non possiamo quantificare in modo più preciso l'importo. Si tratta di una perdita su azioni proprie importanti ed avvenuta in breve tempo dopo la transazione in questione attua ricordiamo il 28.9.2006. Tutto ciò porta a concludere che la società di è sicuramente impoverita acquistando le proprie azioni tanto da provocarne il fallimento”.

### **E. 5.3.1**

Confronto dei bilanci tra il 2005 ed il 2006 Da un confronto degli attivi tra il 2005 ed il 2006 emerge, alla fine del 2006, la posizione dei titoli per € 10'545'000.- (prezzo corrispondente alle quote di partecipazione acquisite dalla società nel 2006) che non esisteva al 31.12.2005. Per quanto attiene ai passivi, risulta la posizione relativa alla riserva per le quote di partecipazione proprie (“Gewinnrücklagen”). Sempre rispetto al 2005, nel 2006 emerge un'importante situazione debitoria: passata da € 1'291'604.07 nel 2005 ad € 10'468'502.81 nel 2006. Proprio nel 2006 la società ha riacquistato parte dei suoi diritti di partecipazione versando in totale € 10'545'000.- ai soci uscenti. Nel ricorso viene spiegato come tale operazione sia stata finanziata facendo capo ad istituti di credito. L'utile è calato da € 24'405'743.01 ad € 14'812'330.01.

### **E. 5.3.2**

Confronto dei bilanci tra il 2006 ed il 2007 Dall'analisi degli attivi della società emerge tra il 2006 ed il 2007, alla posizione “Anlagevermögen” (capitale fisso) / “Finanzanlagen” una diminuzione importante delle partecipazioni, passate da € 27'894'400.- nel 2006 ad € 19'731'400.- a fine 2007. I titoli (cioè le partecipazioni proprie) sono scesi da € 10'545'000.- ad € 5'577'606.78. Anche gli averi presso istituti di credito sono scesi da € 14'074'832.82 nel 2006 ad € 10'252'233.77. Il valore totale degli attivi è quindi passato da € 41'969'232.82 a € 29'983'633.77. Per ciò che attiene ai passivi si può vedere come le riserve per partecipazioni proprie [“Gewinnrücklage”] siano scese da € 10'545'000.- ad €

5'577'6060.78 [in coincidenza con il valore dei titoli all'attivo]. Gli utili sono ulteriormente calati, passando da € 14'812'330.01 a € 7'354'302.19. I debiti [“ Verbindlichkeiten ”] sono aumentati da € 10'468'502.81 ad € 10'910'224.80.

#### **E. 5.4**

Come visto in precedenza, le osservazioni dell'UT sono state trasmesse ai ricorrenti, i quali hanno censurato la violazione del loro diritto di essere sentiti, per il fatto che il fisco ha presentato solo a questo stadio della procedura i bilanci relativi alla Holding per il 2006 ed il 2007. Ritengono ad ogni modo che semmai, l'unico bilancio a cui si dovrebbe fare riferimento è quello del 2006 dal quale emergerebbe una situazione della Holding più che confortante. Ritengono che il fallimento della società \_\_\_\_\_ non sia in alcun modo legata all'acquisto delle quote societarie, ma sia ascrivibile alla grave crisi economica di quegli anni. Come visto, in sede di osservazioni, i ricorrenti hanno poi presentato il bilancio della Holding per il 2007, con anche il conto economico.

#### **E. 5.5.1**

I contribuenti sostengono che le quote di partecipazione, da loro rivendute alla società, sarebbero state da questa rivendute, in parte nel 2007 ed in parte nel 2009. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, per poter stabilire l'impoverimento della società è importante analizzare i dati emergenti anche dal bilancio del 2007, tenendo conto anche del fallimento della società, avvenuto nel 2009.

#### **E. 5.5.2**

L'UT ha chiesto ai ricorrenti di voler produrre copia dei contratti relativi alla vendita delle quote societarie. I contribuenti si sono detti impossibilitati nel dar seguito a tale richiesta, ritenuto come non fossero più soci, dopo la vendita delle loro quote. Come già rilevato, i contribuenti, unicamente dopo le osservazioni al ricorso dell'UT, si sono attivati producendo il bilancio della Holding per il 2007. Sebbene gli insorgenti abbiano sostenuto di non poter più ottenere informazioni dalla società, in seguito alla cessione delle loro quote, con il precedente ricorso a questa Camera (quello del 9.11.2011, sfociato nella sentenza \_\_\_\_\_ del 16.8.2012) essi non avevano tuttavia avuto alcun problema a presentare un'attestazione contenente una lista dei soci della Holding, allestita dal notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ il 13.8.2009 (ossia ben dopo che loro erano usciti dalla compagine societaria) e che inglobava i cambiamenti avvenuti il 15.6.2009 (data in cui i ricorrenti sostengono sia appunto avvenuta la vendita delle rimanenti quote sociali da parte della Holding). Mancano pertanto agli atti i contratti di vendita delle quote societarie, transazioni avvenute, per indicazione dei ricorrenti nel 2007 e nel 2009.

#### **E. 5.5.3**

Nel precedente ricorso a questa Camera i ricorrenti hanno indicato che la \_\_\_\_\_, avrebbe, in relazione alle proprie quote di partecipazione, effettuato le seguenti operazioni: · in data 28.9.2006 la Holding ha riacquistato un totale di 40'700 quote (su un totale di 110'000); · il 28.11.2007 la Holding avrebbe rivenduto 14'350 quote [non si sa a quale prezzo]; · il 15.6.2009 la Holding avrebbe rivenduto 26'350 quote.

#### **E. 5.5.4**

A questa Camera è noto il prezzo di riacquisto delle quote da parte della società, che si evince sia dal contratto di acquisto sia dai bilanci e che corrisponde ad € 10'545'000.-. Tutte le altre operazioni indicate dai ricorrenti non sono da loro documentate né è possibile

verificarle dai bilanci in possesso di questa Camera, privi del conto economico e dei documenti giustificativi.

#### **E. 5.5.5**

Come ricordato già in precedenza il Tribunale federale, in merito all'esonazione degli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata ha ritenuto come questa rappresenti un'eccezione in contrasto con il sistema, se si tiene conto della capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.) e del principio dell'accrescimento patrimoniale che ne deriva. Sebbene si tratti di un'eccezione voluta dal legislatore, nel contesto di un'imposta generale sul reddito le eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo (sentenze TF 2C\_618/2014 e 2C\_619/2014 del 3.4.2015; RtiD II 2016, p. 578 ss). L'acquisto di proprie azioni o quote societarie da parte di una società comporta una sua liquidazione parziale. Nel caso in cui il riacquisto non venga effettuato allo scopo di ridurre il capitale sociale si configura comunque un caso di liquidazione parziale nel caso in cui le quote sociali non vengono rivendute – entro un determinato lasso di tempo almeno al prezzo di acquisto ( “(...) mindestens zum Einstandspreis wieder veräußert (...) ”).

#### **E. 5.5.6**

Ora dalla lettura dei bilanci emerge per il 2007 un importante calo dell'utile. Proprio in questo periodo i contribuenti ritengono che vi sia stata la vendita di 14'350 quote. Dal bilancio emerge come la riserva per le partecipazioni proprie sia passata da € 10'545'000.- ad € 5'577.606,78, in misura corrispondente al valore dei propri titoli all'attivo al 31.12.2007. L'UT ritiene, sulla sola base del bilancio, che vi sia stata una svalutazione dei titoli propri detenuti dalla Holding. Ora, ammesso e non concesso che vi sia stata una vendita di 14'350 quote, sulla base del solo bilancio e del solo conto economico non vi sono elementi che indichino che vi sia stata un'entrata relativa a tale operazione, ed in caso positivo a quale prezzo. Va rilevato come i debiti non si siano abbassati, essendo passati da € 10'468.502,81 alla fine del 2006 ad € 10'910'156 il 31.12.2007, e come dal bilancio non si riesca a documentare un'entrata di liquidità. Ora, in una situazione di evidente crisi come quella del 2007, è molto inverosimile se non addirittura impossibile – sempre che la vendita vi sia stata – che la stessa sia potuta avvenire al medesimo prezzo di acquisto dell'anno precedente. In tal senso, basandosi sulla lista dei soci, prodotta quale allegato 5 al ricorso del 9.6.2011 sfociato nella precedente sentenza di questa Camera (n. 80.2011.86), e paragonandola ai soci indicati nel contratto di riacquisto delle quote societarie, risulta molto verosimile che la già socia \_\_\_\_\_ [la stessa ne deteneva già 28'600 e sedeva, sino al 28.11.2007 nel consiglio direttivo della stessa, poi sciolto come si evince dalle note in calce al bilancio 2007] abbia ripreso le 14'350 quote.

#### **E. 5.5.7**

Dalla lista trasmessa dai ricorrenti con il primo ricorso, la Camera ha potuto verificare come \_\_\_\_\_ fosse domiciliata a \_\_\_\_\_ nel Canton \_\_\_\_\_. Con scritto 16.1.2017 la Camera si è pertanto rivolta alle autorità fiscali di predetto Cantone chiedendo di poter ottenere le dichiarazioni fiscali e le relative decisioni per i periodi 2006 – 2009 di \_\_\_\_\_ sulla base degli artt. 39 LAID e 111 LIFD. Tale richiesta è stata evasa con risposta 1/2.2.2017. Le autorità fiscali del Canton \_\_\_\_\_ hanno informato la Camera che sino al 2008 \_\_\_\_\_ beneficiava dell'imposizione secondo il dispendio. Per il 2008 trasmettevano l'elenco titoli della contribuente in questione, dal quale risulta che il valore della sua partecipazione nella società \_\_\_\_\_ ammontava, a fine 2008, a €

4'983'900.-. Tale importo sarebbe stato dichiarato unicamente in un secondo tempo, come risulta dallo scritto dell'avv. \_\_\_\_\_ dal quale emerge come, già nel 2008, la società non avesse più capitale proprio. Orbene, se pensiamo ai dati evincibili dal contratto di compravendita, nel 2006 la società ha versato i seguenti importi: · per esempio, per le quote (di valore nominale di € 15'400.-) detenute da \_\_\_\_\_ nel 2006 sono stati corrisposti € 3'990'000.-; · RI 2 aveva percepito € 2'565'000.-. Nell'atto di compravendita del 2006, risultavano tutti i soci, tra i quali anche \_\_\_\_\_, che deteneva quote per nominali € 28'600.-. Dalla lista fornita dai ricorrenti, e relativa alla situazione nel 2009, si evince che \_\_\_\_\_ deteneva quote per un valore nominale di € 52'850.- (per rispetto al 2006, si evinceva che la stessa aveva acquisito ulteriori quote del valore di nominali € 9'900.- ed € 14'350.-). Se si raffrontano questi dati [ed in particolare il valore della partecipazione di \_\_\_\_\_ nel 2008 nella società], con l'esame dei bilanci al 31.12.2007, anno in cui sarebbe avvenuta la prima vendita delle quote che erano state acquistate dalla società, appare del tutto inverosimile che \_\_\_\_\_ abbia acquistato le quote al prezzo pagato dalla società per riacquistarle nel 2006. Anzi, già la sua sola partecipazione detenuta prima del verosimile acquisto intervenuto nel 2007, doveva avere un valore venale nettamente superiore rispetto a quello dichiarato alla fine del 2008. Stando infatti al prezzo pagato dalla società per il riacquisto delle quote nel 2006, la partecipazione di \_\_\_\_\_ (valore nominale € 28'600) doveva già valere a quel momento ben € 7'410'000.-.

#### **E. 5.5.8**

In termini aritmetici la svalutazione delle quote la si può calcolare come segue: · il valore commerciale delle singole quote nel 2006 era di circa € 259.10 (tale valore lo si calcola paragonando i prezzi di vendita ricevuti da \_\_\_\_\_ e da RI 2 nel 2006, ossia € 3'990'000.-/15'400 e € 2'565'000.-/9'900); · il valore commerciale delle singole quote nel 2008 era di circa € 116.- (tale valore lo si calcola partendo dal valore delle partecipazioni detenute da \_\_\_\_\_ nella società nel 2008 frazionandola al valore delle quote da lei detenuta in quel periodo fiscale, per € 4'983'900.-/42'950).

#### **E. 5.6**

Per quanto attiene a quella che sarebbe stata la seconda vendita delle proprie quote sociali da parte della Holding, come indicato nel ricorso del 9.6.2011, la stessa sarebbe avvenuta il 15.6.2009. Tuttavia, dalla semplice consultazione del sito internet "online-handelsregister.de", emerge come il 1.4.2009 sia stato aperto un procedimento di insolvenza riguardante la \_\_\_\_\_ e come la stessa sia stata sciolta l'8.4.2009. Ora, è chiaramente poco verosimile una vendita di quote societarie proprie di un'azienda a metà del mese di giugno del 2009, quando la stessa è stata sciolta ad inizio del mese di aprile del 2009 a causa di un procedimento di insolvenza. Si deve di conseguenza escludere che, sino al momento del suo scioglimento, la società avesse venduto le quote societarie rimaste in suo possesso. Tale circostanza emerge anche dai dati raccolti nel Canton \_\_\_\_\_ ed in particolare dalla decisione del Tribunale \_\_\_\_\_, il quale attesta l'apertura del procedimento per insolvenza nei confronti della \_\_\_\_\_ il 1.4.2009.

#### **E. 5.7**

Non è necessario approfondire in questa sede le cause che hanno condotto al fallimento della Holding. Per giustificare l'imposizione del reddito conseguito dal socio che ha ceduto le sue quote alla società, è sufficiente che quest'ultima si sia impoverita e che il prelievo di capitale sia stato definitivo. Ciò comporta l'imponibilità del prezzo ricevuto dai soci in

contropartita della vendita delle loro quote societarie.

#### **E. 6.1**

Assodata l'imponibilità dell'utile in capitale, si tratta di verificare l'importo da imporre a titolo di reddito da sostanza mobiliare.

#### **E. 6.2**

L'UT nella propria decisione ha così commisurato l'imponibile: CONCLUSIONE: L'eccedenza di liquidazione imponibile è così definita: Prezzo di cessione delle quote vendute (37% del capitale sociale) = Fr. 16'661'000.-. Cessione quote RI 2 (9% del capitale sociale) Fr. 4'052'700.- ./ valore nominale Fr. 15'642.- = Fr. 4'037'058.- (UTILE IMPONIBILE). Il calcolo operato dall'Ufficio di tassazione non presta fianco a critiche, né nella modalità, né nell'importo, essendo stata calcolata l'eccedenza di liquidazione sottraendo al prezzo di cessione il valore nominale della quota.

#### **E. 6.3**

L'importo calcolato dall'UT è superiore a quello fissato con la prima decisione impugnata dell'11.5.2011, secondo cui l'UT aveva stabilito l'importo di "altri redditi della sostanza mobiliare" in fr. 1'853'624.-.

#### **E. 7**

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 7'000.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.- per un totale di fr. 7'100.- sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LA Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

#### **E. 16**

agosto 2012), l'art. 4acpv. 1 LIP prevede due distinte fattispecie di liquidazione parziale diretta:

·la prima si verifica se la società ha acquistato i propri diritti di partecipazione in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo;

·la seconda si verifica invece quando l'acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell'art. 659 del Codice delle obbligazioni (seconda frase).

Nella decisione annullata con la sentenza del 2012, l'Ufficio di tassazione aveva ritenuto applicabile la seconda frase dell'art. 4a cpv. 1 LIP, cioè la fattispecie fondata sulla presunzione assoluta di liquidazione parziale fiscale, dipendente dal superamento dei limiti previsti dal diritto commerciale. Come già ricordato, tuttavia, questa Camera ha stabilito che questa fattispecie non fosse applicabile nel caso concreto, per il fatto che il suo campo d'applicazione non si estendeva al caso dell'acquisto di proprie quote di partecipazione da parte di una GmbH del diritto \_\_\_\_\_.

La sentenza del 16 agosto 2012 ha tuttavia rinviato gli atti all'Ufficio di tassazione, perché valutasse l'eventuale adempimento della fattispecie prevista dalla prima frase dell'art. 4a

cpv.1 LIP, nel cui campo d'■applicazione rientra anche il caso dell'■acquisto di quote di partecipazione ad una Sagl.

1.2.

Con la decisione impugnata, l'■Ufficio di tassazione ha esaminato la fattispecie alla luce dei criteri indicati dalla sentenza di questa Corte, alla quale fa esplicito riferimento.

Non si comprende pertanto la censura dei ricorrenti, secondo cui la decisione dell'■autorità fiscale non si sarebbe attenuta alla sentenza di rinvio.

In effetti, le argomentazioni contenute nella decisione di rinvio vincolano l'■autorità inferiore, in virtù di un principio affermato in diverse disposizioni legali ed applicabile anche se non codificato. Addirittura, se all'■autorità superiore dovesse essere interposto un ricorso contro la nuova decisione dell'■autorità inferiore, essa stessa dovrebbe conformarsi alle indicazioni contenute nella propria decisione di rinvio (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale del 6 ottobre 2005, n. 1P.21/2005 e 1P.23/2005, consid. 3.1; DTF 122 I 250 consid. 2; 117 V 237 consid. 2a ; 112 Ia 353 consid. 3c/bb ; 94 I 384 consid. 389; inoltre Weissenberger/Hirzel, in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG-Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a edizione, Zurigo 2016, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1268; Grisel, Traité de droit administratif, vol.II, Neuchâtel 1984, p. 869 ; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea 1990, n. 42.IV, p. 131).

Per l'■art. 20 cpv. 1 lett.cLIFD, è invece imponibile, quale reddito della sostanza mobiliare, fra l'■altro, l'■eccedenza di liquidazione in caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'■articolo 4 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'■imposta preventiva (LIP; RS 642.21). L'■eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'■anno in cui sorge il credito fiscale dell'■imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bisLIP).

L'■art.

## **E. 19**

cpv. 1 lett.cLT, per l'■imposta cantonale, ha lo stesso tenore dell'■art. 20 cpv. 1 lett.cLIFD.

Per l'■art. 4a cpv. 1 LIP, nella sua versione in vigore nel periodo fiscale determinante, la società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'■intento di ridurlo deve l'■imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'■acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione. Quest'■imposizione si applica anche quando l'■acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell'■articolo 659 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

L'■art. 4a cpv. 2 LIP dispone quindi che gli stessi principi si applichino per analogia se la società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell'■articolo 659 non riduce successivamente il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei anni.

2.4.

La restituzione delle quote societarie alla società è un esempio di liquidazione (parziale) diretta. Si parla di restituzione delle quote societarie, quando la società acquista i suoi stessi diritti di partecipazione. Con la restituzione dei diritti di partecipazione (acquisto degli stessi da parte della società emittente) la società ■ in linea di principio ■ si impoverisce, poiché perde parte della sua sostanza. Si tratta quindi di una liquidazione diretta e perciò è imponibile il reddito della sostanza corrispondente all'eccedenza di liquidazione, cioè nella misura della differenza fra il ricavo della vendita e la quota del capitale versato (principio dell'apporto di capitale modificato [modifiziertes Kapitaleinlageprinzip]). È imponibile un'eccedenza di liquidazione quando la società ha acquisito i propri diritti di partecipazione a seguito di una riduzione del capitale societario, oppure in vista di compiere una tale riduzione. Dal punto di vista del venditore dei diritti di partecipazione non è importante che questi abbia partecipato alla decisione di riduzione del capitale.

Diversamente si deve decidere quando l'acquisto dei propri diritti di partecipazione da parte della società non viene fatto nell'intento di diminuire il proprio capitale, ma per esempio con lo scopo di una stabilizzazione della quotazione. Se le azioni vengono, entro un determinato lasso di tempo, rimesse in circolazione, ciò non comporta un prelievo dei mezzi della società e neppure una liquidazione parziale della società (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3aed., Zurigo 2016, art. 20 LIFD n. 128 ■ 138; Oberson/Merlino, Le traitement fiscal du rachat par une société de ses propres actions, in: Journée 1999 de droit bancaire e financier, 5 (1999), p. 77 ss.).

Nel caso in cui le azioni vengano rivendute da parte della società in un determinato lasso di tempo (Toleranzfrist), l'azionista non viene imposto per l'eccedenza di liquidazione (Locher, Kommentar zum DGB, Basilea 2001, n. 104 ad art. 20 LIFD).

## 2.5.

Diversamente da quanto si verifica nell'ambito del diritto azionario, a livello fiscale la nozione di acquisto (con riferimento ai diritti di partecipazione), ai sensi dell'art. 4a LIP, deve essere interpretata tenendo conto dell'obiettivo di imporre un possibile impoverimento della società causato dall'acquisto dei propri diritti di partecipazione: unicamente nel caso in cui la società con l'acquisto dei propri diritti di partecipazione si impoverisce in maniera effettiva e definitiva, sussiste una liquidazione parziale diretta ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 LIP (Von Ah, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2aediz., n. 17a ad art. 4a LIP, p. 260).

Una riduzione di capitale ai sensi dell'art. 4a LIP consiste nell'annientamento dei diritti di partecipazione, il quale provoca dal punto di vista economico un prelievo definitivo del capitale proprio, e quindi un definitivo impoverimento della società (Von Ah, op. cit., n. 31 ad art. 4a LIP, p. 269).

### 3.3.1.

Nella precedente decisione di questa Camera in merito alla fattispecie è stato chiaramente indicato alle autorità di tassazione di voler procedere ad ulteriori atti di accertamento (...) per escludere che, con l'acquisto delle proprie quote, la società sia stata impoverita in modo definitivo, si giustifica pertanto la verifica dell'evoluzione dei conti della società, dal momento dell'acquisto delle proprie quote di partecipazione (inc. CDT 80.2011.86, consid. 4.2.).

### 3.2.

Nella decisione impugnata l'Autorità fiscale ha ritenuto che la vendita delle quote di partecipazione dalla contribuente alla società \_\_\_\_\_ di cui era socia abbia fatto scattare immediatamente l'imponibilità delle stesse, indipendentemente da ogni altra considerazione, così come confermato dalla prassi e dalla giurisprudenza relativa all'imposta preventiva.

### 3.3.

#### 3.3.1.

Si tratta quindi di comprendere la nozione di impoverimento definitivo della società.

#### 3.3.2.

In una sentenza emanata in ambito di imposta preventiva (DTF 136 II 33), l'Alta Corte ha ricordato come sino alla riforma dell'imposizione delle imprese del 1997, l'acquisto dei propri diritti di partecipazione era considerato come una liquidazione parziale soggetta ad imposta preventiva, quando veniva effettuato in vista di una riduzione di capitale oppure procurava un impoverimento della società (distribuzione delle riserve, compresi gli utili non distribuiti) al di là del valore nominale dei titoli. Per ovviare alle difficoltà probatorie esistenti nei casi di liquidazioni parziali mascherate (cioè quelle caratterizzate dal fatto che la società rinuncia a ridurre il capitale risultante dal bilancio in misura corrispondente all'acquisto delle quote), la prassi aveva introdotto un lasso di tempo di detenzione: l'Amministrazione federale delle contribuzioni trattava l'acquisto dei propri diritti di partecipazione come una liquidazione parziale dal punto di vista dell'imposta preventiva quando questi (ossia i diritti di partecipazione) non venivano nuovamente alienati almeno al valore di acquisto nel lasso di tempo di un anno. Nel 1995 questo periodo si è allungato a due anni (DTF 136 II 33 consid. 2.1). Nell'ambito della riforma delle imprese del 1997, il legislatore ha poi introdotto l'art. 4a LIP (DTF 136 II 33 consid. 2.2.1.; citata anche in RDAF 2010 II p. 485).

#### 3.3.3.

L'Obergericht (Corte d'appello) del Cantone Sciaffusa, in una sentenza del 14.8.1998 (ABSH 1998 p. 166, citata anche in Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea 2001, n. 105 ad art. 20 LIFD, p. 489,) si è confrontato con un caso che vedeva coinvolta una GmbH di diritto \_\_\_\_\_ [corrispondente in diritto svizzero ad una Sagl] ed un socio con domicilio fiscale in Svizzera, concludendo che i requisiti di una liquidazione parziale fossero adempiuti, con conseguente imposizione presso il venditore (ex socio della GmbH).

L'azionista aveva acquistato dalla società \_\_\_\_\_ un immobile commerciale. Per la somma di 1'200'000.- marchi \_\_\_\_\_ (all'epoca quasi 1 milione di franchi svizzeri) gli era stato conferito un diritto di scambio, il quale gli permetteva, invece che procedere al pagamento del prezzo di vendita dell'immobile, di trasferire alla società \_\_\_\_\_ i suoi diritti di partecipazione per un valore nominale di 40'000.- marchi \_\_\_\_\_. Tale diritto era stato subito esercitato da parte del socio. La società \_\_\_\_\_ non aveva più rivenduto ad altri tali diritti di partecipazione. Il contribuente, per aver rivenduto alla società i suoi diritti di partecipazione, era stato imposto per un reddito della sostanza di 1'160'000.- marchi \_\_\_\_\_ (pari all'epoca a fr. 974'400.-).

Il Tribunale sciaffusano ha precisato come nei redditi rientrassero parimenti i dividendi e le partecipazioni agli utili provenienti dai diritti di partecipazione in una società con sede in Germania (una GmbH \_\_\_\_\_). Imponibili non erano solamente i dividendi ordinari e straordinari, ma anche le distribuzioni ricorrenti o uniche di utile o delle riserve, tra le quali anche le distribuzioni derivanti da liquidazioni totali o parziali.

La Corte ha ricordato come l'acquisto di proprie azioni da parte di una società comporta una sua liquidazione parziale. Secondo costante giurisprudenza sussiste liquidazione parziale quando una società, nell'ottica di una riduzione del suo capitale, riacquista le proprie quote societarie corrispondendo il prezzo di acquisto agli azionisti uscenti, oppure quando la società non rivende le proprie quote, che ha acquistato non allo scopo di ridurre il proprio capitale, entro il termine di un anno almeno al prezzo di acquisto (■ [ ] mindestens zum Einstandspreis wieder veräussert [...]).

Sempre nella citata sentenza veniva precisato come il fondamento di una tale prassi risiedeva nel fatto che l'acquisto delle proprie azioni (o quote sociali) da parte della società ad un prezzo superiore al valore nominale riduce le riserve della società e costituisce una distribuzione (mascherata) di utile all'azionista. Ha poi aggiunto che, in un sistema fiscale che prevede che le distribuzioni correnti di utile provenienti da diritti di partecipazione siano imposte come reddito della sostanza, appare coerente imporre presso l'azionista parimenti la quota del risultato di una liquidazione totale o parziale, nella misura in cui supera il valore nominale della quota di capitale. Il concetto di liquidazione non deve pertanto essere inteso in senso civilistico, ma in senso fiscale ed economico.

La Corte ha poi escluso che una liquidazione parziale possa concernere solo le società anonime, anche se si tratta della maggior parte dei casi. Sono infatti imponibili come reddito in modo indifferenziato tutte le prestazioni valutabili in denaro relative a diritti di partecipazione. Motivo per cui nulla osta ad applicare la prassi della liquidazione anche alla GmbH (società a garanzia limitata). La Corte cantonale ha anche definito irrilevante il fatto, addotto dal ricorrente, che il diritto \_\_\_\_\_ ammetta il riacquisto delle proprie quote da parte della GmbH e che non preveda alcun termine entro cui le stesse devono essere rivendute, argomentando che le prestazioni fatte dalla società al ricorrente devono essere qualificate secondo il diritto svizzero. Nel caso in esame, la società \_\_\_\_\_ non aveva proceduto alla rivendita delle proprie quote, vendute dal ricorrente, nel lasso di tempo di due anni. Il Tribunale ha perciò imposto il contribuente sulla differenza tra il valore nominale delle azioni rivendute alla società ■ pari a 40'000.- marchi \_\_\_\_\_ ■ ed il valore dell'immobile di 1'200'000.- marchi \_\_\_\_\_. Il reddito corrispondeva all'importo di fr. 974'000.- (pari all'epoca a 1'160'000.- marchi \_\_\_\_\_).

3.4.

Si può pertanto concludere, per la presente fattispecie, che vi è impoverimento della società definitivo nel caso in cui le quote riacquistate da parte della società [non allo scopo di ridurre il proprio capitale] non sono state rivendute almeno al prezzo di acquisto.

4.4.1.

Nella precedente decisione di questa Camera (inc. CDT \_\_\_\_\_) veniva stabilito il rinvio degli atti all'UT per verificare ■ nel caso in concreto ■ se non fossero adempiuti i presupposti per l'assoggettamento all'imposta, previsti dalla prima frase dell'art. 4a cpv. 1 LIP.

In particolare veniva indicato, al consid. 4.2.:

(...) È vero tuttavia che non è solo la vera e propria procedura di riduzione di capitale a condurre ad un prelevamento di capitale definitivo. La nozione di riduzione del capitale dell'art. 4a cpv. 1 LIP non deve infatti essere interpretata in modo strettamente civilistico, ma deve conformarsi alla nozione fiscale di liquidazione parziale. In tale nozione rientra pertanto ogni estinzione di diritti di partecipazione che comporta economicamente un prelevamento definitivo di capitale proprio, cioè un impoverimento definitivo della società.  
·il 15.6.2009 la Holding avrebbe rivenduto 26'350 quote.

CONCLUSIONE: L'eccedenza di liquidazione imponibile è così definita: Prezzo di cessione delle quote vendute (37% del capitale sociale) = Fr. 16'661'000.-. Cessione quote RI 2 (9% del capitale sociale) Fr. 4'052'700.- ./ valore nominale Fr. 15'642.- = Fr. 4'037'058.- (UTILE IMPONIBILE).

- municipio di \_\_\_\_\_.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

Il presidente: Lasegretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.